

STATUTO del già Comitato "GRUPPO INDIA" - ONLUS

Articolo 1 – Denominazione

Il Comitato "Gruppo India" svolge, con le stesse finalità e senza soluzione di continuità, l'attività promossa sin dal 1981 dal Padre Mario Pesce SI e dai suoi collaboratori. Esso assumerà la denominazione di Comitato "Gruppo India ETS". Il Comitato potrà utilizzare l'acronimo ETS soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella apposita sezione dello stesso.

Il Comitato, all'esito di detta iscrizione, userà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

Articolo 2 – Finalità

Il Comitato non ha scopo di lucro. Esso, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n.117/2017 ("Codice del Terzo Settore"; d'ora in avanti anche "CTS"), esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Persegue, in particolare, esclusivamente finalità di cooperazione allo sviluppo integrale e di solidarietà sociale nei settori della istruzione e della promozione umana, della formazione professionale, dell'educazione, dell'assistenza sociale e sanitaria a favore degli emarginati e dei bisognosi in genere, di norma nei Paesi del Sud del mondo.

Il Comitato "Gruppo India", come organizzazione non governativa e ispirandosi ai principi cristiani, secondo la spiritualità ignaziana, opera nei seguenti settori:

- adozione a distanza di gruppi di bambini/e;
- alfabetizzazione delle popolazioni e loro crescita culturale, economica, sanitaria e sociale;
- progetti a breve e medio periodo in particolare per l'educazione e per l'assistenza sanitaria e sociale;
- formazione in loco in campo educativo, socio-assistenziale e sanitario;
- sostegno umanitario per le popolazioni in situazioni di grave bisogno o stati di emergenza;
- sostegno ad attività di finanza etica, di micro-credito, di auto aiuto, di banche delle sementi e di cooperazione.

Il Comitato non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle che siano ad esse direttamente connesse e/o accessorie e/o integrative e/o strumentali. Tali attività connesse e/o strumentali rispetto a quelle principali devono essere svolte, secondo i criteri e nei limiti di quanto prescritto ai sensi dell'art. 6 comma 1 CTS.

Il Comitato opera in totale indipendenza e, in particolare, non ha rapporti di dipendenza con enti aventi finalità di lucro né è collegato in alcun modo a interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.

Articolo 3 – Attività

In considerazione della sua natura, il Comitato svolge in particolare le seguenti attività:

- a) analisi delle richieste ed eventuale supporto economico delle iniziative finalizzate allo sviluppo umano, culturale e socio-economico, sulla base delle esigenze e delle emergenze di popolazioni svantaggiate, in collaborazione con le forze sociali in loco;
- b) sostegno ad attività di formazione in loco anche attraverso specifici programmi di formazione scolastica e professionale;
- c) realizzazione di iniziative volte alla sensibilizzazione in Italia dell'opinione

pubblica -anche in ambito scolastico- sui temi dello sviluppo, della solidarietà e della fratellanza fra i popoli;

d) raccolta di fondi e donazioni per le finalità del Comitato;

e) promozione di attività di volontariato.

Il Comitato non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie.

Il Comitato può avvalersi per lo svolgimento della propria attività di collaboratori retribuiti e delle strutture organizzative necessarie al raggiungimento delle proprie finalità; il tutto nel rispetto dei limiti e della vigente normativa in materia.

Articolo 4 – Sede e durata

La sede del Comitato è in Roma, via degli Astalli n. 16.

La sede può essere trasferita per decisione dei componenti del Comitato.

Il Comitato ha durata indeterminata.

Articolo 5 – Componenti del Comitato

Sono componenti del Comitato le persone fisiche che ne fanno parte alla data di adozione del presente statuto e quelle che ne entreranno a far parte ai sensi del successivo quinto comma.

Tutte le prestazioni fornite dai componenti del Comitato sono a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso spese, nei limiti previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

La qualità di componente del Comitato si perde per dimissioni volontarie o per decadenza deliberata per gravi motivi con maggioranza qualificata dei componenti.

I componenti dimessi o decaduti dal Comitato o gli eredi di componenti non possono vantare alcun diritto nei riguardi del fondo del Comitato.

I componenti del Comitato, con decisione presa con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti il Comitato, possono sostituire i membri venuti meno o chiamare a far parte del Comitato nuove persone fisiche, oppure ammettere a farne parte coloro che lo richiedano con le prescritte modalità salvo motivato rifiuto.

La domanda di ammissione viene esaminata entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla presentazione a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato, ovvero tramite raccomandata A/R e deve contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità e dei principi ispiratori del Comitato, l'impegno a collaborare con le proprie competenze per realizzarne gli obiettivi e a osservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti e la normativa applicabile.

La qualifica di componente del Comitato consegue alla formale accettazione della nomina da parte del designato o all'ammissione di cui al precedente comma.

Il Comitato può respingere la domanda di ammissione nel caso in cui essa non sia presentata da persona che sia donatore regolare del Gruppo India da almeno 5 anni ovvero sia stato allievo di Padre Mario Pesce SI, ovvero sia membro di un ordine religioso con il quale il Gruppo India abbia collaborazione da almeno 5 anni, ovvero abbia espresse competenze per le attività del Comitato.

Il Comitato con votazione assunta a maggioranza qualificata può adottare ulteriori criteri di ammissione di nuovi membri, nel rispetto del presente Statuto e della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

Articolo 6 - Organi

Gli organi del comitato sono:

a) i Componenti;

b) il Presidente;

c) Organo di controllo.

Articolo 7 - I Componenti

1. Tutti i componenti del Comitato concorrono in forma collegiale alla gestione dei fondi raccolti e all'attuazione dei programmi approvati, ad eccezione di quelli espressamente delegati al Presidente, a singoli componenti o a terzi.

In particolare, essi assumono la gestione dei fondi raccolti nonché dei loro frutti, per perseguire gli scopi e le finalità di cui al precedente art.2.

Essi hanno pieni poteri riguardo alle modalità di destinazione dei fondi raccolti potendo compiere ogni operazione ordinaria e straordinaria, o stipulare contratti di qualsiasi genere, con l'unico limite del perseguimento degli scopi istituzionali del Comitato.

2. I componenti del Comitato assumono le proprie decisioni con voto palese, espresso dalla maggioranza dei votanti nella riunione validamente convocata, a mezzo raccomandata A.R., posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, tranne nei casi nei quali il presente Statuto richieda il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti il Comitato; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Essi approvano il bilancio di previsione e quello consuntivo delle attività del Comitato e i conti di previsione e consuntivi annuali.

4. I componenti deliberano, altresì, sui tempi e le modalità di estinzione del Comitato stesso e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Articolo 8 – Presidente del Comitato

I componenti del Comitato eleggono con voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato stesso la persona fra di loro che assume la carica di Presidente.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato per ulteriori trienni, con votazione espressa.

Il Presidente può essere revocato nel corso del mandato con delibera assunta a maggioranza qualificata.

Per "*maggioranza qualificata*" nel presente Statuto si intende il voto favorevole della metà più due dei componenti del Comitato ove necessario arrotondato all'unità immediatamente inferiore.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Comitato, firma gli atti e pone in essere quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Comitato, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Comitato alla prima riunione utile; redige il bilancio preventivo e consuntivo, che sottopone ai Componenti del Comitato per l'approvazione, sovrintende al buon andamento amministrativo dell'organizzazione, cura l'osservanza del presente Statuto promuovendone le modifiche, qualora si rendano opportune.

Spettano, inoltre, al Presidente tutti i poteri che il Comitato delibererà di assegnargli.

Articolo 9 – Riunioni del Comitato

Il Comitato si riunisce di norma almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente -se del caso su richiesta di almeno due componenti- cui deve essere allegato l'ordine del giorno. È valida la convocazione a mezzo raccomandata A.R., posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente. La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno otto giorni o, in caso di urgenza, di almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Le adunanze del Comitato sono valide se è presente almeno la maggioranza dei

componenti.

Le adunanze possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di tenuta dell'adunanza in modalità audio/video, dovendosi ritenere svolta l'assemblea nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Di ogni riunione viene redatto verbale a cura di uno dei componenti del Comitato, che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Articolo 10 – Fondi e patrimonio

I fondi raccolti dal Comitato saranno destinati alla realizzazione delle iniziative approvate nell'ambito dei fini istituzionali del Comitato e al suo funzionamento.

Il Comitato persegue i propri obiettivi prevalentemente attraverso donazioni di privati non escludendosi la contribuzione di Enti, aziende e/o Istituzioni finalizzate a specifiche iniziative.

Ogni provento, utile o avanzo di gestione, anche derivante da eventuali attività commerciali, accessorie o da altre forme di autofinanziamento, sarà destinato ai fini istituzionali del Comitato e al funzionamento delle proprie strutture organizzative.

Ai sensi dell'art.8 del CTS, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti non lucrativi.

Articolo 11 – Gratuità delle cariche

1. Ai Componenti e al Presidente non spetterà alcun emolumento per la carica, essendo le relative attività prestate con spirito di servizio e a titolo gratuito in favore del Comitato.

2. È fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese, documentate, sostenute per lo svolgimento del mandato.

Articolo 12 – Contabilità e bilancio

L'esercizio finanziario decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Comitato approva il bilancio consuntivo annuale predisposto dal Presidente entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 30 (trenta) novembre antecedente il relativo esercizio.

Il Comitato cura la tenuta delle scritture contabili e la redazione dei bilanci e dei rendiconti, nel rispetto di tutte le norme vigenti, anche per mezzo di personale dipendente destinato a questo scopo o di collaboratori esterni; entrambe le eventualità nei limiti di legge.

Articolo 13 – Organo di Controllo

Il Comitato nomina l'Organo di Controllo il quale potrà essere formato, secondo

quanto verrà stabilito all'atto della nomina stessa, da un Controllore Unico ("Revisore") o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi e due Supplenti che entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dei membri Effettivi, a uno dei quali il Comitato attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

L'organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica; i suoi membri sono rieleggibili.

Ai membri dell'Organo di Controllo può spettare un compenso, da stabilire eventualmente al momento della nomina.

I membri dell'Organo di Controllo hanno diritto di partecipare alle adunanze del Comitato.

L'organo di Controllo redige una relazione ai bilanci annuali; verifica la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà del Comitato, nonché degli atti amministrativi, dei contratti, delle entrate e delle uscite. Potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo sull'attività del Comitato.

Si applica, ove non diversamente disposto, la vigente normativa in materia di ETS.

Articolo 14 – Modifiche dello Statuto e rinvio

I membri del Comitato deliberano a maggioranza qualificata le modifiche da apporre al presente statuto, che saranno formalizzate con atto pubblico.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle vigenti disposizioni di legge in materia.

F.to: Marco Petrini - Tommaso Morandi Notaio. Vi è il sigillo.